

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 6 "AUTORIZZAZIONI RIFIUTI"

IL DIRIGENTE GENERALE

CIRCOLARE

Linee guida operative e chiarimenti esplicativi per il settore degli impianti di autodemolizione autorizzati nell'ambito della Regione Siciliana

1. normativa di riferimento

- D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*
- D.Lgs. 209/03 e ss.mm.ii. *"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*
- D.Lgs. 119/20 *"Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*
- Circolare ministeriale 1121/2019 recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*
- Normative sui consorzi di recupero.
- D.D.G. n.180 del 14/02/2024 Regione Siciliana *"Procedure per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi degli artt.208 e 211 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. (linee guida applicative per la presentazione delle istanze)"*.

2. ingresso del veicolo all'impianto e processo produttivo

Il veicolo entra in impianto ai fini della radiazione e successiva demolizione. Il conferente può essere un privato o un soggetto giuridico (concessionario, casa costruttrice, etc.).

2.1 Radiazione del veicolo

Presso l'impianto autorizzato vengono svolte tutte le procedure amministrative volte alla radiazione del mezzo. L'impianto produce e consegna il Certificato di Rottamazione al proprietario del veicolo e, ai sensi dell'art. 5 c.8 del D.Lgs. 209/03 e ss.mm.ii., entro i 30 gg successivi provvede alla definitiva radiazione dal P.R.A.

2.2 Avvio delle attività di gestione del VFU allo stato di rifiuto

Dopo l'emissione del Certificato di Rottamazione, il veicolo viene registrato sul Registro di C/S rifiuti con il codice CER 16 01 04* ed associato all'operazione di recupero R13. Entro i successivi 10 gg lavorativi dall'ingresso del veicolo al centro di raccolta devono essere effettuate le operazioni per la messa in sicurezza (art. 6 c.2.a D.Lgs. 209/03 e ss.mm.ii.) ai sensi dell'Allegato I punto 5 D.Lgs. 209/03 e ss.mm.ii. all'avvio delle operazioni di messa in sicurezza il veicolo viene scaricato dall'operazione R13 e caricato nuovamente con l'operazione R12 sul Registro di C/S rifiuti*, in riferimento all'operazione di registrazione precedente in R13.

DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di **"Autodemolizione"** vuol dire introitare il rifiuto pericoloso codice EER 16.01.04* **"veicolo fuori uso"** per sottoporlo alle operazioni R13, R12 ed R4 come di seguito declinate in riferimento alle definizioni di cui all'allegato C al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Con l'operazione **R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)** si intende la fase di processo che coincide con l'ingresso nell'impianto e la messa in riserva del veicolo ancora da trattare.

Con l'operazione **R12 scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11** si intendono quella/e fase/i di processo che iniziano all'atto della "messa in sicurezza" del veicolo con la rimozione di accumulatori, serbatoi, olii, filtri, carburante ed ogni altra sostanza pericolosa (e conseguente cambio di codifica del rifiuto che assume il codice EER 16.01.06 "veicolo fuori uso non contenente liquidi né altre componenti pericolose, veicolo fuori uso bonificato"), per poi proseguire con la rimozione delle componenti commercializzabili e/o recuperabili quali pneumatici, cruscotto, specchietti, grandi componenti in plastica, vetri, etc. e si conclude con la pressatura e la formazione della carcassa compattata (la stessa operazione di "compattazione" rientra sempre nella fase di processo contraddistinta dall'operazione "R12"), quindi si può identificare, nella fase di compattazione, il completamento del processo corrispondente con l'operazione R12.

Il rifiuto EER 16.01.06 è fisicamente costituito prevalentemente dalla carcassa di materiale metallico, compattata o meno e da altre componenti residuali multimateriale che l'impianto decide di non separare perché non di interesse.

Tale rifiuto prosegue verso la successiva destinazione che prevede il recupero del metallo (operazione **R4 riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici**) in impianti che ne effettuano la cesoiatura e la triturazione con produzione di due frazioni, una metallica ed una di scarto denominata fluff.

La frazione metallica completa il suo recupero per tornare metallo per usi produttivi, il fluff anche detto "car-fluff" classificato con codice EER 19.10.03 "*Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03*" viene avviato a successivo recupero come combustibile o lo smaltimento in discarica.

Nota: Il car fluff, composto principalmente da plastica, gomma e altri materiali non metallici; In Italia, la sua destinazione principale è ancora la discarica, ma si stanno sviluppando soluzioni per il suo recupero (non attinenti alla presente procedura), con la finalità di seguire la gerarchia dei rifiuti, che prevede, in ordine di preferenza: prevenzione, riuso, riciclaggio, recupero, smaltimento cercando di massimizzare il suo recupero e riducendo al minimo la sua discarica.

E' bene ribadire e chiarire che l'operazione R12 comprende tutte le operazioni preliminari e precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come la cernita, la separazione, il raggruppamento, la compattazione o pressatura, la frammentazione, la triturazione.

Nonostante tra le operazioni preliminari dell'operazione R12 sia anche inclusa la voce "triturazione", questa è riferita alla triturazione di parti in plastica (es. cruscotti/paraurti che non hanno valore commerciale) e non dei metalli che, invece, si ribadisce essere ricompresa nell'operazione R4 come spiegato in precedenza.

Si precisa inoltre che il c.2 dell'art. 6 del D. lgs. 2009/2003 aggiornato al d. lgs 119/2020, riporta:

2. Le operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono svolte in conformità ai principi generali previsti *((dagli articoli 177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152))*, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a) effettuare *((entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta))* le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5

((anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA));

b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente; c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

((e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.))

Il condizionamento rientra nell'operazione R12 e non nel R4 come erroneamente effettuato nelle prassi operative ed autorizzato nei decreti di numerosi centri.

L'operazione R4 andrà concessa per quelle attività che tramite apposite attrezzature e macchinari attuano le procedure EoW sul metallo.

La carcassa prodotta nell'impianto di autodemolizione al termine della fase R12, viene allocata nel deposito temporaneo in attesa del trasferimento al recupero finale, qualora l'impianto medesimo non disponga di adeguata linea di trattamento.

Il codice rifiuto EER 16.01.06 "*veicolo fuori uso non contenente liquidi né altre componenti pericolose, veicolo fuori uso bonificato*" sarà ammissibile in ingresso presso un impianto di autodemolizione esclusivamente nel caso in cui il produttore comprovi l'impossibilità di attuare le operazioni di pressatura del mezzo all'interno della propria attività e rappresenti la necessità di completare la fase R12 presso altro impianto. Tale circostanza di carattere straordinario dovrà comunque essere valutata caso per caso dall'autorità competente e specificata nel provvedimento di autorizzazione.

In tutti gli altri casi il EER 16.01.06 dovrà essere inviato ad impianti che ne effettuino il recupero mediante l'operazione R4.

Tra le varie destinazioni finali del codice EER 16.01.06 vi sono, oltre alle acciaierie, ogni altro impianto regolarmente autorizzato al trattamento di riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (operazione R4).

2.3 deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di messa in sicurezza e successiva demolizione

I rifiuti prodotti dall'attività di messa in sicurezza (accumulatori, serbatoi, olii, filtri, carburante ed ogni altra sostanza pericolosa) ciascuno identificato con lo specifico codice EER (vedi elenco a margine) dovranno essere "stoccati" all'interno di una area identificata nelle planimetrie autorizzate destinata al c.d. deposito temporaneo presso l'impianto di produzione, conformemente alla Circolare Ministeriale 1121/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

Le destinazioni finali di tali rifiuti vengono individuate in consorzi di settore (come di seguito indicati) ed impianti finali di recupero/smaltimento.

Per verificare la conformità e l'idoneità delle aree individuate per il deposito temporaneo rispetto ai quantitativi di rifiuti gestiti in ingresso all'impianto, è necessario che l'istruttoria verifichi:

- la presenza in progetto dei bilanci di massa e l'idoneità degli stessi in relazione alla superficie massima del deposito temporaneo sapendo che un autoveicolo da bonificare EER 16.01.04* "veicolo fuori uso" occupa circa ... mq e non può essere sovrapposto ad altri veicoli da bonificare, quindi va da se che un deposito di 100 mq, può contenere max ... veicoli in contemporanea;
- identificare i quantitativi di veicoli che si intendono gestire in impianto nell'anno, e verificare che le aree destinate alle lavorazioni ed al deposito temporaneo siano coerenti con i flussi di veicoli che si intendono trattare
- la presenza e l'adeguatezza delle procedure di lavorazione al fine di valutare che il flusso di veicoli trattati è correttamente dimensionato dall'ingresso all'uscita dell'impianto;
- limite quantitativo massimo di deposito temporaneo stoccabile sapendo che le carcasse prodotte a fine operazione R12 non compatte possono essere impilate nella misura di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autodemolizione e sicurezza sui luoghi di lavoro analogamente a quelle compatte. ; le modalità di gestione ed i limiti del deposito temporaneo dovranno essere chiaramente definite e quantificate in progetto e saranno descritte in autorizzazione.

Il deposito temporaneo, in assenza di operazioni di triturazione nell'impianto, dovrà, in genere, avere una dimensione tale da poter consentire all'impianto di stoccare un numero minimo di carcasse funzionale all'invio diretto al recupero finale mediante una sola operazione R13 finalizzata alla operazione R4, "riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici "(End of West).

Per le restanti valutazioni si applicano i criteri dello Schema Istanza "Allegato A" al D.D.G. 180 del 14/02/24 e negli elaborati tecnici previsti, ovvero relazione tecnica e planimetrie con individuazione delle aree di stoccaggio, che devono essere adeguatamente identificate e quotate.

In riferimento alle modalità di gestione del deposito temporaneo, dovranno essere inserite apposite prescrizioni all'interno del provvedimento autorizzativo in particolare per quanto riguarda i quantitativi massimi, il rispetto dei limiti temporali imposti dalla normativa, le modalità di deposito temporaneo e le quote massime di accatastamento dei rifiuti.

2.4 Avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti

Successivamente al periodo ammesso per il deposito temporaneo, i rifiuti prodotti verranno consegnati per le successive attività di recupero o di smaltimento ad impianti autorizzati o ai Consorzi di Filiera previsti per alcune categorie di rifiuti, in particolare:

- Consorzio Oli Usati COOU, per il conferimento degli oli minerali esausti
- Consorzio per l'avvio a riciclaggio e recupero del piombo COBAT, per il conferimento degli accumulatori al piombo e delle batterie al piombat
- Consorzio per il recupero di pneumatici fuori uso, Ecopneus

I rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero R12 si intendono nuovi rifiuti prodotti, qualora non possano più essere trattati in impianto perché l'impianto non è autorizzato per le successive operazioni da R1 a R11 (ad es. operazione di recupero R4 per il recupero di rifiuti metallici).

All'interno di tali operazioni di recupero R12 rientrano anche le operazioni effettuate con piccoli trituratorini di parti in plastica, e macchinari "pelacavi" per il recupero del rame dei cavi elettrici del veicolo, che comunque devono essere indicate/descritte in progetto e specificatamente autorizzate.

Per i rifiuti costituiti da carcasse metalliche codice EER 160106, le stesse manterranno il medesimo codice CER anche a seguito della demolizione ed eventuale successiva pressatura effettuata con presse di varie dimensioni o con altre attrezzature meccaniche volte ad una riduzione volumetrica più o meno regolare.

2.5 Vendita pezzi di ricambio usati

Ai sensi dell'art.15 comma 7 del D.Lgs. 209/03 e ss.mm.ii., è consentito il commercio delle parti di ricambio, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis, recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso effettuate in un centro di raccolta autorizzato, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III.

L'art.6 comma 2 lett.e recita: *presso il centro di raccolta sarà possibile eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.* Mentre la lett. e-bis: *eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.*

Tutte le operazioni di cui sopra vengono effettuate nell'ambito dell'operazione di recupero R12.

Presso l'impianto dovrà essere presente e chiaramente individuata l'area di deposito e vendita dei pezzi di ricambio, distinta dall'area di deposito temporaneo dei rifiuti.

L'autorizzazione rilasciata per l'impianto ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 non ricomprende il processo/attività di **Vendita pezzi di ricambio usati**.

3. Gestione rifiuti provenienti da impianti esterni di autodemolizione

Tutte le altre attività non direttamente connesse all'attività di autodemolizione (ad es. gestione rifiuti conto terzi di rifiuti non ricompresi nell'elenco 16 01 XX) dovranno essere gestite descrivendo le due linee separatamente ai fini della corretta identificazione dei bilanci di massa e delle prescrizioni autorizzative.

Nel caso, quindi, in cui fossero previsti rifiuti in ingresso che non riguardano l'attività di autodemolizione, dovrà essere considerata una seconda linea/processo, trattata come un normale impianto di rifiuti conto terzi, che dovrà essere conforme ai dettami del 152/06 e non della normativa specifica per i veicoli fuori uso sopra richiamata.

Va altresì rimarcato che, nel caso siano presenti le due "linee" di cui al punto precedente, le due attività, se pur separate da un punto di vista logistico-organizzativo, da un punto di vista ambientale producono effetti (rumore, scarichi, etc..) che potrebbero sommarsi.

Per la suddetta linea "conto terzi" vanno, pertanto, verificati i codici di ingresso, le operazioni effettuate sugli stessi, i quantitativi, le aree di stoccaggio, opportunamente separate dalle prime, etc..

Ai sensi dell'art. 5 c.15 del D.Lgs. 209/03 così come modificato dal D.Lgs. 119/2020, presso un centro di raccolta sarà possibile, per le imprese esercenti l'attività di autoriparazione, *consegnare i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalla riparazione dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui sono istituiti consorzi obbligatori di raccolta o sistemi di gestione di filiera*, come sopra identificati.

I rifiuti di cui sopra verranno gestiti in impianto con ingresso in R13-messa in riserva o D15-deposito preliminare e dovranno essere ben distinti dai rifiuti ottenuti dall'operazione R12 effettuata sui veicoli in ingresso, gestiti in deposito temporaneo dopo la produzione in impianto.

Tale distinzione dovrà risultare non solo da planimetria, nella quale dovranno essere individuate e quotate le aree dedicate, ma anche dai bilanci di massa forniti dal richiedente.

Andrà valutata la rispondenza tra i quantitativi richiesti in autorizzazione e le aree disponibili e dedicate alla messa in riserva o al deposito preliminare, che andranno gestiti ai sensi della Circolare Ministeriale 1121/2019 recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*".

4. procedure, casi riscontrabili ed approccio istruttorio

Nel caso di **nuova autorizzazione** di un impianto di autodemolizione, oltre a quanto prima specificato, è necessario verificare la completezza dei punti previsti nel percorso istruttorio di cui al presente documento.

Va altresì osservato che impianti di autodemolizioni che operino nel proprio ciclo di lavorazione operazioni di smaltimento D15 e/o di recupero R4, indipendentemente dalle quantità, in virtù dell'All.IV alla parte II del D.Lgs.152/06 **sono soggetti quantomeno alla verifica di assoggettabilità** a VIA.

Sono più volte pervenute a questa Amm.ne casi di autorizzazioni rilasciate in virtù di O.C. ante 2006 e successivamente rinnovate ai sensi dell'art.208 del D.Lgs in cui, pur contemplando operazioni D15 ed R4,

l'esclusione dalla assoggettabilità alla VIA era erroneamente attribuita alle disposizioni di cui al punto 8, lettera c, dell'All.IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 in cui il limite per la verifica di assoggettabilità alla VIA per i “centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili” è fissato relativamente alla estensione superficiale dell'impianto (impianti con sup. > 1 ettaro).

Tale assunto è da ritenersi valido solo per impianti di autodemolizione “pura” con superficie inferiore ad 1 ettaro che non effettuino attività di gestione dei rifiuti “conto terzi”. E' difficilmente verificabile che un impianto di autodemolizione faccia anche attività conto terzi ad esempio c R12 e R13 rimanendo al di sotto di una superficie di 1 ettaro (tale eventualità andrà valutata caso per caso).

Per tutte le attività miste “autodemolizione+conto terzi con operazione” comprendenti le operazioni D15 ed R4, sia per le nuove autorizzazioni che nei casi di rinnovo di autorizzazioni vigenti, andrà richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA secondo le procedure di legge vigenti con le procedure previste dal competente Dipartimento dell'Ambiente.

Si ribadisce, pertanto, che il soddisfacimento del solo requisito relativo alla estensione non è sufficiente ad escludere l'impianto dalla assoggettabilità alla VIA.

Nel caso di una **nuova autorizzazione** in mancanza delle procedure di VIA, l'istanza presentata non potrà essere accolta perché dall'analisi dell'istruttoria dell'Autorizzazione risulta che le operazioni o il superamento di determinate soglie ivi indicate necessitano delle procedure di VIA di cui, invece, l'istanza ne è sprovvista e pertanto l'istanza deve essere ripresentata previa sottomissione del progetto, redatto in conformità al DDG 180/2024 ed alle vigenti procedure di assoggettabilità alla VIA.

Nel caso di un **rinnovo** l'istanza presentata non potrà essere accolta perché, accertato che operazioni e/o soglie impongano il ricorso alle procedure di VIA di cui, invece, l'autorizzazione ne è sprovvista, l'istanza non può essere inoltrata come semplice rinnovo ma, piuttosto, deve essere ripresentata come istanza di “**modifica sostanziale e rinnovo**” previa sottomissione del progetto, alle procedure di assoggettabilità alla VIA.

Nel caso di **voltura o approvazione di una appendice di polizza finalizzata alla prosecuzione dell'attività ex art. 208 c.12 del D.Lgs 152/06**, si procederà comunque con la definizione dei richiesti atti di voltura e/o approvazione della polizza (ex O.C. 2196/2003) intimando nell'atto stesso di avviare, entro un tempo di giorni 30 a decorrere dalla data di approvazione dell'atto, l'istanza di **modifica sostanziale** per le medesime causali sopra riportate.

Nel caso in cui la ditta, onde ovviare alla verifica di assoggettabilità alla VIA, dovesse trasmettere motivazioni per le quali rinuncia alle operazioni o all'eccesso delle quantità che ne determinano l'obbligo di assoggettabilità alla VIA, la stessa dovrà presentare il progetto come **modifica non sostanziale** dell'autorizzazione vigente **in riduzione** e l'ufficio si riserverà di valutare l'approvazione della modifica comunicandone le proprie determinazioni la procedura che sarà seguita, nell'ottica della semplificazione del procedimento amministrativo.

Ad esempio, nei casi in cui, pur essendo stata rilasciata un'autorizzazione in carenza di assoggettabilità alla VIA, per impianti in cui siano state indicate le operazioni D15 e/o R4, se il Gestore dell'impianto attesta che le stesse non siano mai state effettuate o che, anche alla luce della presente procedura, non sono di interesse per il prosieguo della attività, sarà possibile rinnovare l'atto autorizzativo secondo la procedura di **modifica non sostanziale**, indicata nel presente documento, previa trasmissione di **perizia giurata da parte di tecnico abilitato** che attesti:

- la conformità dell'impianto al progetto originariamente autorizzato (O.C. artt. 27 e 28 D.lgs 22/97) e valutato ambientalmente (O.C. di VIA ex DRP 12/4/94). Possono essere ricomprese in tale configurazione modifiche di natura non sostanziale intercorse nel tempo quali *modifiche di lay out senza* aumenti di superfici, sostituzione di macchinari vetusti con macchinari equivalenti, altro a giudizio dell'autorità competente che non abbia mutato significativamente lo scopo iniziale dell'impianto o abbia modificato/introdotto aspetti ambientali non valutati in precedenza.
- il non aver mai svolto le operazioni D15 e/o R4 *sopra soglia*;

alla perizia andranno allegati:

- elaborati grafici, relazione tecnica e documentazione fotografica aggiornata allo stato di fatto;
- MUD relativi agli ultimi tre anni che comprovino quanto dichiarato;

Per i casi di **modifica di autorizzazioni in corso di validità**, nei casi in cui le condizioni dell'impianto, all'atto del rinnovo, corrispondano, al netto degli adeguamenti previsti di legge (come l'obbligo della

pesatura di cui al Dlgs 119/2020), alla configurazione sopra riportata, il rinnovo potrà essere concesso con provvedimento motivato di presa d'atto.

Nel caso in cui l'autorizzazione della quale si chiede il rinnovo è scaduta e l'attività "in corso" ai sensi del c.12 del d.lgs 152/06, ferme restando le condizioni di "*nulla mutato*" sopra espresse, il rinnovo potrà essere esitato con procedura semplificata, avviando la CdS in modalità asincrona per la conferma/aggiornamento dei pareri endoprocedimentali resi in sede di autorizzazione originaria, sempre allegando all'istanza una **perizia giurata** che attesti le condizioni sopra riportata e la coerenza col provvedimento di VIA, ed alleghi gli elaborati grafici e la relazione tecnica prevista dal DDG n.180 del 14/02/2024 aggiornata allo *stato di fatto*.

Esclusivamente in questo caso l'istanza potrà essere considerata come istanza di rinnovo "*tal quale*" e pertanto esitata in modalità semplificata con una sola conferenza di servizi convocata in modo asincrono a 30 gg dal ricevimento del progetto per l'eventuale conferma dei pareri già vigenti da parte degli organi di controllo, necessaria in quanto nel tempo possono essere intervenute modifiche legislative tali da richiedere la revisione/aggiornamento di alcuni pareri endoprocedimentali.

Successivamente, all'esito della citata conferenza dei servizi, salvo motivi ostativi intervenuti o richieste di integrazione che dovranno comunque pervenire entro un tempo definito ed individuato nella convocazione della CdS come dettagliato nello standard allegato, il provvedimento sarà esitato senza ulteriori conferenze. Tale condizione presuppone che le condizioni dello stato di fatto, appurato della perizia giurata redatta dal tecnico, siano perfettamente corrispondente in dimensioni, quantità, operazioni, attrezzature, macchinari e quant'altro riconducibile alle condizioni esitate ai fini ambientali dal procedimento di valutazione ambientale.

Qualora, in esito ai successivi controlli ordinari, disposti nell'ambito del procedimento di rinnovo si dovessero riscontrare condizioni pregresse e valutazioni erranee da quelle attestate nella perizia giurata, tali da condurre erroneamente al rinnovo dell'autorizzazione, l'attività aziendale verrebbe sospesa nelle more degli adeguamenti di legge.

In tutti gli altri casi di istanza di nuova autorizzazione, modifica sostanziale e rinnovo con modifiche non rientranti nei casi di cui sopra ed a condizioni differenti dal c.d. caso di "*nulla mutato*" si procederà secondo le procedure amministrative previste dalla normativa vigente Lg 241/90 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e L.R. 7/2019 "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*".

Si preavvisa inoltre che per la presentazione delle varie tipologie di istanze come sopra sinteticamente riepilogate, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, sta predisponendo una piattaforma digitale sul modello "***impresa in un giorno***" che mediante procedura guidata permetterà il caricamento delle istanze e in determinati casi l'esitazione automatica delle stesse.

La presente circolare verrà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblic-utilita/dipartimento-acqua-rifiuti>

Palermo, li _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. F. Arini)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. A. Vallone)